## GINEVRA DILETTA TONINI MASELLA

Il buon nome delle donne.

Matrimonio, professione e reputazione nella Roma dell'Ottocento

«Bisogna constatare che le parole che designano una donna senza marito dipendono sempre da una rappresentazione discriminante della donna»,¹ scrive Cécile Dauphin in un suo saggio sulle donne sole nell'Ottocento: parole, termini, definizioni che consegnano non solo un racconto dei fatti ma, soprattutto, un giudizio sulla moralità e la reputazione delle donne. Ho scelto di concentrare l'attenzione proprio sul linguaggio utilizzato nelle carte processuali, tanto dai giudici quanto dai testimoni, per descrivere la reputazione delle donne devianti: questo, infatti, è uno degli strumenti chiave che i documenti ci offrono per cercare di chiarire il modo in cui venivano definite le donne in relazione alla loro supposta devianza, sullo sfondo della Roma a cavallo tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento – anni segnati dal magmatico e caotico scenario della Repubblica romana (1798-1799),² dal ritorno del papa e, successivamente, dalla Roma dei Francesi (1809-1814).

- 1 Cécile Dauphin, *Donne sole*, in Georges Duby, Michel Perrot, *Storia delle donne. L'Ottocento*, tr.it. Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 386-404, in particolare p. 401.
- 2 Fra i numerosi studi si vedano in particolare: Marina Caffiero, La Repubblica nella città del Papa. Roma 1798, Roma, Donzelli, 2005; Antonino De Francesco (a cura di), La democrazia alla prova della spada. Esperienza e memoria del 1799 in Europa, Milano, Guerini e Associati, 2003; Alberto Mario Banti, L'onore della Nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra, Torino, Einaudi, 2005; Vittorio Emanuele Giuntella, Due esperienze repubblicane a Roma (1798-1849) in «Rassegna storica del Risorgimento», 37, 1950; Catherine Brice, La Roma dei francesi: una modernizzazione imposta, in Giorgio Ciucci (a cura di), Roma moderna, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 349-370; Marina Formica, La città e la rivoluzione: Roma 1798-1799, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1994.

L'intervento che presento nasce dallo studio delle carte processuali che si trovano nei fondi del Tribunale del Cardinale Vicario, del Tribunale del Governatore e delle Carte di Polizia.<sup>3</sup> I processi conservati nel fondo del Tribunale del Cardinale Vicario hanno inizio nell'anno 1800: non mi è stato dunque possibile confrontarli con carte dello stesso tribunale relative a secoli precedenti per cercare di individuare persistenze e discontinuità linguistiche. Ho pensato dunque di mettere a confronto questi procedimenti con quelli del Tribunale del Governatore, molto consistente anche per il XVII e il XVIII secolo: la presenza di molti tribunali attivi a Roma e l'estrema labilità dei loro confini di giurisdizione, infatti, implicavano spesso sovrapposizioni e sconfinamenti nel raggio d'azione dell'uno o dell'altro, tanto che sono presenti processi riguardanti la sfera dei reati morali e della tutela dei buoni costumi in entrambi i fondi. <sup>4</sup> Attraverso gueste fonti è stato possibile individuare e analizzare gli elementi, anche linguistici, che contribuivano a costruire e descrivere la reputazione delle donne: l'arena processuale, infatti, era il luogo in cui la valutazione della fama poteva costituire una discriminante essenziale al momento di stabilire l'affidabilità di una testimonianza tanto nel corso di un processo quanto nell'evoluzione possibile dei percorsi matrimoniali. Il linguaggio e le descrizioni utilizzate dai testimoni nelle loro deposizioni ricostruivano e rappresentavano il rapporto di costante dialettica tra donne e istituzioni nell'affrontare una vita coniugale e relazionale pesantemente condizionata dalla buona o cattiva fama.

«La forma comunica»,<sup>5</sup> scrive Peter Burke. Non solo il racconto in sé, ma anche le parole, i termini specifici, connotanti, scelti dai singoli per descrivere se stessi e gli altri costituivano un mezzo per rappresentare il nome, la collocazione delle persone all'interno della comunità, ma soprattutto la loro affidabilità in sede processuale. Carlo Ginzburg scrive che «leggere le testimonianze storiche in contropelo [...] contro le intenzioni di chi le ha prodotte –anche se di quelle intenzioni si deve naturalmente tenere conto– significa supporre che ogni testo includa elementi incontrollati»:<sup>6</sup> proprio l'analisi di queste «zone opache» ci permette di intravedere

<sup>3</sup> Le carte processuali del *Tribunale del Governatore* e le *Carte di Polizia* sono conservate presso l'Archivio di Stato di Roma; i processi del *Tribunale del Cardinal Vicario* sono invece conservati presso l'Archivio Storico del Vicariato di Roma.

<sup>4</sup> Si veda in proposito Irene Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

<sup>5</sup> Peter Burke, Lingua, società e storia, tr.it., Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 18.

<sup>6</sup> Carlo Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero, falso, finto, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 11.

ed evidenziare le intenzioni sottese a racconti e parole. Marc Bloch osserva, a questo proposito, nella sua *Apologia della storia*, che «quel che i testi ci dicono espressamente ha smesso oggigiorno di essere l'oggetto preferito della nostra attenzione. Di solito ci interessiamo ben più vivamente a quel che si lascia intendere, senza averlo voluto dire espressamente».<sup>7</sup> Le intenzioni dietro alle testimonianze, i suggerimenti dati ai giudici o, viceversa, forniti agli inquisiti e ai testimoni, rivelano la struttura del rapporto tra comunità e autorità e ne rappresentano il relativo codice di comunicazione, una comunicazione basata sull'articolato incastro di accenni, parole, espressioni e silenzi, diverse «maniere di non dire» che «fanno parte integrante delle strategie che sottendono e attraversano i discorsi».<sup>8</sup>

L'utilizzo dei soprannomi è un chiaro esempio di questa comunicazione indiretta: presentare una persona attraverso il suo soprannome faceva emergere non tanto ciò che aveva fatto quanto piuttosto ciò che si diceva di lei; era quindi uno dei modi più immediati per descrivere il ruolo che il singolo aveva all'interno della comunità in cui si muoveva e, soprattutto, il giudizio che questa ne aveva. Alain Corbin sottolinea, in merito all'uso del soprannome, come questo fosse una pratica circoscritta ad una precisa fascia sociale, marginale e deviante -il mondo degli artisti, della criminalità e della prostituzione- un codice utilizzato all'interno di categorie che si riferivano «deliberatamente a valori e comportamenti arcaici». 9 Nel caso delle donne, dunque, i soprannomi divenivano degli indizi chiari e taranti, indici del ruolo pubblico dell'accusata e, quindi, della sua scarsa moralità: erano inoltre un modo per consegnare al tribunale informazioni sul ceto sociale della stessa donna e dei clienti che la frequentavano, in quanto difficilmente le donne oneste e di alto ceto erano identificate in questo modo.

## Comunicare la reputazione: le parole in tribunale

Nell'analisi del linguaggio di una comunità e del modo in cui questa racconta se stessa, uno degli elementi più rilevanti è senza dubbio il diverso registro utilizzato dai singoli a seconda del con-

<sup>7</sup> Marc Bloch, Apologia della storia, o mestiere di storico, tr.it., Torino, Einaudi, 1998, p. 50.

<sup>8</sup> Michel Foucault, *La volontà di sapere*, tr.it., Milano, Feltrinelli, 1993, p. 28.

<sup>9</sup> Alain Corbin, *Il segreto dell'individuo. L'individuo e la sua traccia*, in Philippe Ariès, Georges Duby (a cura di), *La vita privata. L'Ottocento*, tr.it., Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 332-395, in particolare p. 333.

testo in cui si trovano e dell'argomento di cui parlano; da questo punto di vista, l'analisi della scelta di raccontare determinati particolari dinanzi al tribunale o di connotare con un termine preciso e qualificante una donna accusata diviene lo strumento principale per cercare di chiarire tutti i possibili indizi che quella testimonianza consegnava al tribunale.

Il «vocabolario analitico»<sup>10</sup> delle carte processuali, utilizzato tanto dai giudici quanto da testimoni e accusati, risulta sempre mediato dall'intromissione di chi trascriveva le testimonianze e l'impatto del registro, delle scelte lessicali e dei dettagli forniti dai testimoni è effettivamente attutito da canoni e strutture linguistiche predefinite: i versi formulari, infatti, erano frasi che si riproponevano in ogni procedimento e che uniformavano dal punto di vista lessicale e strutturale le deposizioni rilasciate in tribunale. I notai che redigevano gli atti si attenevano «a schemi e consuetudini retoriche, mettendo in bocca all'imputato espressioni più corrette, non solo dal punto di vista lessicale»: 11 questa mediazione linguistica inseriva dunque le parole dei singoli in una sorta di "griglia" di domande e frasi che attutivano, frenavano, modificavano l'impatto della terminologia scelta. Nonostante ciò, i termini utilizzati e i messaggi che contengono per qualificare le donne emergono comunque e risultano illuminanti riguardo il giudizio della comunità e del singolo che rilasciava la testimonianza, nonché riguardo al genere di appartenenza di quest'ultimo.

Si delinea infatti, leggendo testimonianze di uomini e donne, una differenza di genere nell'uso della lingua: il modo in cui le persone si raccontavano ai giudici è un elemento cardine per capire come si pensava a se stessi e agli altri e per individuare le dinamiche che regolavano i rapporti tra i generi. La forma e il linguaggio del rapporto tra individui e autorità erano indicativi degli strumenti che i singoli utilizzavano «per comporre la propria immagine», <sup>12</sup> per evidenziare legami e dettagli che contribuivano a chiarire ruoli e collocazioni. Il grado di identificazione con la professione variava profondamente tra i due generi e, di conseguenza, si modificavano anche i termini con i quali si descriveva se stessi e la propria occupazione. La frequente frammentarietà e la discontinuità del lavoro femminile portavano le donne a cercare più occupazioni contemporaneamente: era quindi

<sup>10</sup> Burke, Lingua, società e storia, p. 9.

<sup>11</sup> Irene Fosi, La giustizia del Papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 56.

<sup>12</sup> Margherita Pelaja, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento*, Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 8.

molto difficile, per loro, identificarsi con la professione che svolgevano, poiché era considerato «un mestiere quello degli uomini, un'abilità quella delle donne». Spesso, l'attività affiancata ad un lavoro ufficiale, ma non sufficiente per sopravvivere, era la prostituzione. Da questa occupazione, o dall'accusa di averla esercitata, alle donne derivava una cattiva fama che le penalizzava in sede processuale anche quando non figuravano come accusate ma come semplici testimoni: la loro parola valeva tanto quanto la loro moralità.

Dall'analisi delle denunce, delle carte processuali e dei registri delle relative sentenze emerge poi un altro aspetto fondamentale per comprendere come venissero definite le donne nel linguaggio della comunità e come queste espressioni influissero poi sulla costruzione del giudizio del tribunale, ossia la terminologia. I diversi epiteti che nelle testimonianze raccolte dai giudici venivano loro assegnati, apparentemente molto simili ma di fatto con significati decisamente differenti, erano infatti elementi essenziali nella comunicazione tra la «voce pubblica», i parroci che si occupavano di presentare le querele contro le donne disoneste e le autorità che dovevano giudicarle. Così, le donne carcerate «per vita disonesta» –o «pro vita inhonesta», come veniva annotato nei fascicoli precedenti il 1798- erano il più delle volte prostitute di strada o anche donne adultere che proprio a causa della scarsa fedeltà al letto coniugale erano assimilate alle pubbliche meretrici; chi «teneva commercio», «commetteva disonestà» o aveva una «pratica scandalosa» con un uomo non era necessariamente una meretrice, ma poteva essere una donna nubile, una vedova o una maritata che si era concessa al proprio amante, senza per questo essere accusata di prostituzione. Tuttavia, «aver commerciato carnalmente» con una prostituta era un'espressione largamente utilizzata nelle deposizioni dei clienti colti in flagrante attraverso le «sorprese ad cubandum»<sup>14</sup> effettuate dai birri per ordine del Bargello.

Le donne «dalla cattiva vita», «dai cattivi costumi» erano le prostitute, così come le donne «di partito» o «da partito»: quest'ultima definizione derivava probabilmente da una particolare accezione del termine latino *partitus* (participio passato del verbo *partiri*), ossia quella di vantaggio, utilità, con una connotazione chiaramente negativa se riferito alle donne. Questo termine si andava ad ag-

<sup>13</sup> Simona Laudani, Mestieri di donne, mestieri di uomini. Le corporazioni in età moderna, in Angela Groppi (a cura di), Il lavoro delle donne, Roma-Bari, Laterza, 1996, p. 190.

<sup>14</sup> Con «sorpresa ad cubandum» si intendeva la cattura di due amanti clandestini colti sul fatto dai "birri" (i poliziotti).

giungere ad altri che definivano la donna pubblica sin dai tempi più remoti: vi erano le «meretrici», dal latino merère, guadagnare, affine a mèrces, prezzo; le «cortigiane» o «curiali». Le curiales erano le donne che vivevano nell'entourage della Curia romana cinquecentesca e che successivamente vennero designate cortigiane: «oneste» se di alto rango o «da lume» se assimilabili alle prostitute di strada. Vi erano poi le donne definite pubbliche «puttane»: da puta, fanciulla e successivamente, con un'accezione peggiorativa che inizialmente non aveva, prostituta; le donne che organizzavano gli incontri alle prostitute, ossia le «ruffiane» (dal latino rufus, rosso, e dalle sue forme secondarie rufulus o ruflanus, riferendosi al fatto che nell'antica Roma le meretrici erano solite portare i capelli rossi o biondi), note anche come «lenone» (dal verbo latino lenire, addolcire, fare arrendere; ma anche dal greco lagnos, voluttuoso, lascivo). La terminologia usata per definire le prostitute, inoltre, variava sensibilmente a seconda del genere cui apparteneva chi rilasciava la deposizione: se nel linguaggio maschile la prostituta era generalmente definita «puttana», «meretrice», «prostituta», «donna di partito», in quello femminile venivano utilizzate locuzioni meno incisive, come «donna di assai cattiva vita», «donna dai cattivi costumi».

Il modo in cui il linguaggio definiva e presentava la reputazione delle donne era dunque essenziale per i giudici al momento di stabilire e delineare il profilo del comportamento delle inquisite attraverso il complicato incastro di accezioni, significati, termini – unito al racconto dei fatti e agli altri parametri utili alla costruzione di un giudizio: lo status civile e la professione.

## Matrimoni e reputazione

La solitudine –intesa come assenza di una figura maschile all'interno del nucleo familiare– era un tratto frequente della vita femminile e incideva profondamente sulle scelte delle donne che a seguito di abbandoni, separazioni o di eventi imprevisti, si ritrovavano prive della tutela maschile.

Vorrei soffermarmi su alcuni elementi relativi alle possibili declinazioni del peso della reputazione femminile. È in primo luogo essenziale definire l'importanza della cattiva fama nel momento in cui si pensava un matrimonio e il peso che il "nome" aveva quando si intavolava una trattativa tra le famiglie degli sposi o, se queste non erano presenti, tra gli sposi stessi; in secondo luogo, quali erano le relazioni su cui si appoggiavano le donne e quali strategie venivano attuate nel caso di donne sole, prive di una rete di relazioni familiari pronta a sostenerle. Altro aspetto importante è capire quanto incidevano le negoziazioni e quanto invece si ricorreva al tribunale per aver ragione di una promessa di matrimonio non mantenuta: quando infatti non era possibile giungere ad un accordo o alla «pace» tra i contendenti tramite la mediazione del parroco, <sup>15</sup> era necessario rivolgersi al tribunale, affrontando un «processo per stupro con promessa di matrimonio». In ultimo, è importante notare quanto e come influiva, infine, il mestiere delle donne sul matrimonio, in particolar modo nel caso delle modelle che usavano il corpo e la sua esposizione come strumento di guadagno.

Come è già emerso da numerosi studi, <sup>16</sup> costruire una famiglia era il frutto di una elaborata tessitura di rapporti che non coinvolgevano solo gli sposi, ma soprattutto la rete della parentela. Se, tuttavia, si contava generalmente sulla famiglia d'origine per intessere, negoziare o accelerare un accordo matrimoniale, in alcuni casi questo rete di legami veniva a mancare o era insufficiente: l'unica opzione era dunque rivolgersi al parroco e, successivamente, al tribunale per far dirimere la questione. Alla mancanza di una rete di parentela si aggiungevano vari elementi che potevano modificare le scelte dei singoli: la precarietà del lavoro e della vita a Roma facevano sì che si inseguissero lavori e opportunità lontano dal luogo d'origine, portando gli uomini lontano dalla città e dalle donne che avevano promesso di sposare.

Le storie raccontate attraverso le carte processuali, gli *Stati delle Anime* e i registri delle sentenze ci dipingono infatti un'umanità estremamente mobile<sup>17</sup> che dalle campagne si spostava in la città per

15 Si veda in proposito Ottavia Niccoli, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

17 Sulla mobilità si veda in particolare Angiolina Arru, *L'Italia delle migrazioni interne. Donne, uomini, mobilità in età moderna e contemporanea*, Roma, Donzelli, 2003; Ead., *Il matrimonio tardivo dei servi e delle serve*, «Quaderni storici», 1988, n. 68, pp. 469-496.

<sup>16</sup> Fra i numerosi studi si vedano in particolare: Silvana Seidel Menchi, Diego Quaglioni (a cura di), Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo, Bologna, il Mulino, 2001; Silvana Seidel Menchi, Diego Quaglioni (a cura di), Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (secoli XIV-XVIII), Bologna, il Mulino, 2004; Silvana Seidel Menchi, Diego Quaglioni (a cura di), I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII), Bologna, il Mulino, 2006; Daniela Lombardi, Matrimoni di antico regime, Bologna, il Mulino, 2001; Georgia Arrivo, Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento, Roma, Edizioni Storia e Letteratura, 2006; Margherita Pelaja, Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 1994; Ead., Scandali. Sessualità e violenza nella Roma dell'Ottocento, Roma, Biblink, 2001; Maura Palazzi, Donne sole. Storia dell'altra faccia dell'Italia tra antico regime e società contemporanea, Milano, Mondadori, 1997; Maura Palazzi, Lucia Ferrante, Gianna Pomata (a cura di), Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne, Torino, Rosemberg & Sellier, 1989.

cercare nuove opportunità e per intessere nuovi legami, e che all'interno della città mutava frequentemente parrocchia a seconda delle occasioni che vi si potevano cogliere o a seguito di precetti<sup>18</sup> imposti dai tribunali. In questa moltitudine di persone, le donne si trovavano in condizione precaria, sempre soggette al rischio di «perdere l'onore» e spesso costrette dalla necessità ad utilizzare il proprio corpo come risorsa economica. Era questo il caso delle giovani straniere a Roma, che si ritrovavano prive di una coesa rete di legami tipica delle comunità rurali ma assente in città, che proteggeva e supportava il singolo.

In questo contesto, il modo in cui veniva descritta la reputazione delle donne diveniva essenziale, poiché incideva profondamente sulle alternative possibili in cui si dipanavano le vite delle donne, nonché sul loro possibile inserimento all'interno della nuova comunità.

La solitudine, scrive Cécile Dauphin, è «un fatto femminile»:<sup>19</sup> uomini e donne che giungevano nelle città in cerca di lavoro, opportunità, fortuna si trovavano ad affrontare i problemi in modi estremamente diversi. Le giovani appena arrivate in città che non potevano contare su solidi rapporti di parentela trovavano una rete di appoggio proprio in aggregati domestici atipici, non coniugali,<sup>20</sup> costituiti da sole donne e dettati essenzialmente dalla necessità di trovare un reciproco sostegno nella gestione della vita. La ricerca di protezione era una necessità: trovare una consona sistemazione era un problema prioritario e, benché l'aggregato domestico non esaurisse affatto la rosa delle possibili relazioni sociali, era tuttavia un luogo dove trovare solidarietà, dividere le spese e far confluire interessi comuni. La durata e la composizione di questi aggregati atipici, bollati come sospetti in quanto non coniugali, erano estremamente variabili e precarie: derivando dalla necessità, queste «famiglie» diverse erano, di conseguenza, soggette ad evoluzioni, smembramenti o ricomposizioni rapide e impreviste.

La mancanza di una potestà maschile all'interno dell'aggregato domestico dava adito a sospetti e a illazioni sulla moralità delle donne che lo componevano: le donne sole erano ritenute, infatti, soggette

<sup>18</sup> Il «precetto» era un'ammonizione data dal tribunale agli imputati. Nel caso delle donne accusate di malcostume, i precetti più comuni erano quelli «de bene vivendo et de non conversando» oppure «di non trattare persone sospette pena la galera».

<sup>19</sup> Dauphin, Donne sole, in Duby, Perrot, L'Ottocento, p. 387.

<sup>20</sup> Si veda in proposito Palazzi, Ferrante, Pomata (a cura di), Ragnatele di rapporti.

più delle altre ai traviamenti morali e, di conseguenza, erano spesso additate come probabili peccatrici nelle denunce dei parroci e del vicinato. Il peso della cattiva fama che ne conseguiva modificava profondamente la posizione e la forza delle donne al momento di chiedere ragione, ad esempio, di una promessa di matrimonio disattesa: se a questo elemento si aggiungeva la mancanza di una rete parentale, il matrimonio diveniva un traguardo lontano e irto di difficoltà.

Nel corso delle trattative che precedevano il matrimonio veniva affrontato anche l'ambito dei rapporti sessuali, e alla promessa spesso seguiva la gravidanza: la sessualità, infatti, «poteva entrare in modo meno lineare nel processo matrimoniale, e diventare anzi il fulcro intorno a cui si coagulavano diversità di genere e interventi istituzionali. Era sulla trattativa sul rapporto carnale che si manifestavano le divergenze più profonde tra la versione femminile e quella maschile dell'impegno matrimoniale»:<sup>21</sup> proprio il diverso significato che uomini e donne potevano dare alla promessa e alla consegente condiscendenza femminile ai rapporti sessuali spingeva la rete familiare ad esercitare una pressione più incisiva per concludere velocemente un accordo in vista del matrimonio. Se il ricorso ai rapporti sessuali tra due futuri sposi poteva essere un efficace strumento per accelerare i tempi delle nozze, quando il sostegno e l'intervento della famiglia erano scarsi o inesistenti, la conclusione delle trattative diveniva più complicata. Se le donne, infatti, consideravano la promessa un elemento vincolante e conseguente garanzia degli accordi matrimoniali, gli uomini spesso leggevano l'accordo verbale come lo strumento più efficace per ottenere il consenso al rapporto sessuale: dalla promessa e dalla richiesta di «riparo», <sup>22</sup> era infatti possibile sfuggire giocando proprio sul terreno della reputazione e accusando la donna di malcostume dinanzi al tribunale. Le autorità, infatti, se riscontravano comportamenti amorali nelle donne che chiedevano giustizia per essere state «disonorate» non imponevano agli uomini alcun risarcimento economico della donna compromessa né, inoltre, l'obbligo di sposarla, come avveniva nei casi di seduzione di una donna onesta.

21 Pelaja, Matrimonio e sessualità, p. 24.

<sup>22</sup> Il «riparo» era il risarcimento che il tribunale imponeva all'uomo colpevole di aver sedotto una donna a seguito di una promessa di matrimonio non mantenuta: poteva consistere nell'obbligo di sposarla oppure, se ciò non era possibile, in un congruo aiuto economico che potesse permettere alla giovane di sposarsi con qualcun altro. Tale risarcimento era dovuto per il danno causato, ossia la perdita dell'onore.

In questi casi, sia il tribunale sia i ricorrenti dovevano necessariamente rivolgersi al parroco e al vicinato per ottenere testimonianze e fedi sulla condotta e sulla fama di tutti i coinvolti nel procedimento: pur rendendo irrevocabilmente pubblico il disonore, ciò aveva uno scopo ben preciso, ossia quello di poter utilizzare le testimonianze delle persone informate dei fatti in un eventuale processo per stupro con promessa di matrimonio, cui si giungeva quando non era stato possibile giungere ad una soluzione pacifica tra famiglie e tramite il parroco. L'onore, in particolare quello delle donne, era costituito da diversi elementi: dalla reputazione della famiglia d'origine a quella dei singoli, fino alle reti di legami che questi intessevano e su cui si appoggiavano; il rispetto del ruolo sessuale<sup>23</sup> e il mantenimento della verginità per le donne non erano i soli cardini che lo costruivano. L'onore era quindi una categoria estremamente elastica, come scrive Margherita Pelaja,<sup>24</sup> che poteva inglobare al suo interno anche comportamenti illeciti, controbilanciati poi dal dovuto risarcimento per il danno subito.

Quando però il sostrato e la rete della parentela familiare veniva a mancare, la posizione delle donne si complicava: quest'assenza comprometteva spesso il matrimonio e innescava il processo giudiziario. In questi casi, presentati ai giudici come «stupri con promessa di matrimonio», <sup>25</sup> si assisteva frequentemente all'inversione della prospettiva del processo in cui la donna che chiedeva giustizia di una promessa disattesa si ritrovava oggetto dell'indagine giudiziaria, accusata di fornicazione, prostituzione o sodomia, reati estremamente difficili da provare e giudicare, in quanto «crimini nascosti», perpetrati spesso con la condiscendenza della vittima. <sup>26</sup>

Tutto il «processus informativus»<sup>27</sup> si doveva dunque basare sulla fama, che diveniva un elemento essenziale e imprescindibile attraverso il quale il tribunale doveva stabilire il riparo per una pro-

- 23 Pelaja, Matrimonio e sessualità, p. 44.
- 24 Ibidem.
- 25 Ricordo la particolare accezione del termine *stupro* che, in questi frangenti, significava la seduzione di una zitella e il mantenimento di una relazione illecita tra una donna non sposata e un uomo, che aveva ottenuto il consenso al rapporto sessuale non necessariamente con l'uso della forza, significato che ha assunto successivamente. Si veda in particolare il lavoro di Georgia Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma, Edizioni Storia e Letteratura, 2006.
- 26 Cesarina Casanova parla ampiamente di questi reati nel suo lavoro sui Crimini nascosti. La sanzione penale dei reati "senza vittima" e nelle relazioni private, Bologna, Clueb, 2007.
- 27 Il «processus informativus» era la fase iniziale di un processo, in cui le autorità raccoglievano informazioni e testimonianze su tutti i coinvolti nel procedimento, tramite il parroco e la comunità.

messa infranta o comminare una pena per la disonestà della donna querelante. Gli indizi e le testimonianze raccolte potevano infatti avere una duplice valenza, favorevole o contraria; e nei casi di processi per stupro con promessa di matrimonio la cautela a riguardo era più che necessaria, poiché le reciproche accuse potevano essere strumentalizzate da entrambe le parti: per evitare un'unione non voluta dall'uomo o per sollecitare un matrimonio da parte di una donna effettivamente disonesta. Di fatto, le guerele e i relativi processi per stupro si muovevano tutti su un duplice piano, ma gli uomini accusati avevano dalla loro parte uno strumento efficace: l'accusa di prostituzione nei confronti delle giovani che avevano compromesso. Un chiaro esempio di quanto poteva accadere in questi casi è il processo del 1803 contro Vincenzo Pietroni, intentato su denuncia di Domenica Palombini, nubile e senza alcun sostegno familiare alle spalle: in questo caso l'uomo, che astutamente accusò anche tutte le donne del vicinato che la giovane aveva citato come testimoni d'essere prostitute e ruffiane, riuscì a convincere i giudici. L'uomo descriveva così la giovane che aveva stuprato:

[...] Non ci vuole molto a conoscere che Domenica Palombini si è prestata volontariamente a delle copule carnali per inclinazione, per costume e per interesse. Lascia uno sposo dopo aver inoltrato il matrimonio fino alle pubblicazioni per amoreggiare con un altro, qual è l'inquisito Vincenzo Pietroni, si conduce seco lui nelle osterie, in società di una donna, dico meglio di una ruffiana, accetta merende e colazioni, e denari e si presta alla semplice richiesta della supposta deflorazione torna essa stessa a reiterare gli atti carnali; non ha rossore di condursi in case terze ed esporsi alla visita di un chirurgo e dopo tutto questo esporre una querela di stupro [...]. Ma quale sarà, se non è questa una puttana. Saranno forse riprova della sua onestà le ruffiane che porta in testimonianza; [...] la trovo una meretrice prima del preteso stupro: nello stupro figurato e dopo del medesimo. Bandisco dunque questo titolo come un'eresia [...].<sup>28</sup>

In questo caso, la poca serietà della giovane –che però sostenne di essere stata abbandonata dal primo fidanzato e di aver ceduto alle lusinghe di Pietroni che le aveva promesso di sposarla– gettava sulla sua moralità una macchia incancellabile; fu infatti Domenica Palombini ad essere ammonita a vivere onestamente, senza alcuna soddisfazione né, ovviamente, alcuna ingiunzione di risarcimento per l'uomo.

<sup>28</sup> Archivio Storico del Vicariato di Roma, *Tribunale del Vicario*, *Processi*, fascicolo 307, anno 1803.

Giungere al matrimonio si dimostrava quindi un gioco di incastri ed equilibri in cui veniva soppesato tanto il contesto familiare quanto la reputazione delle donne, e in cui l'autonomia derivante dal minor controllo parentale, sia nella scelta del partner sia nella gestione quotidiana della vita lontano dalla famiglia, implicava una maggiore vulnerabilità e inferiorità sociale e giuridica.

## Professione e reputazione: le modelle

Se quindi la buona fama si basava su un articolato insieme di elementi che dovevano combaciare o, quantomeno, non scontrarsi eccessivamente tra loro, tuttavia il mestiere rivestiva un ruolo affatto trascurabile per stabilire l'effettivo buon nome di una donna. Nel solco della prostituzione, infatti, venivano generalmente annoverate tutte quelle professioni che implicavano l'uso o l'evidenza del corpo e che potevano, di conseguenza, far supporre dei cattivi costumi nelle donne che le intraprendevano: era questo il caso delle molte cantanti, ballerine, attrici e, in particolar modo, delle modelle. Intraprendere una professione che implicava una negativa definizione delle qualità morali da parte della comunità, significava percorrere un cammino accidentato: in questo caso il lavoro diveniva un elemento di forte caratterizzazione anche per le donne che si trovavano esaminate, qualificate, giudicate attraverso il filtro della professione che svolgevano.

Il problema principale –la questione della moralità– era ovviamente legato all'uso del corpo e alla sua esposizione in pubblico come fonte di guadagno. Le attrici e le cantanti che si esibivano sulle scene, le modelle che posavano nude negli atelier dei pittori infrangevano in modo evidente il codice di comportamento richiesto ad una donna onesta e le distanze tra i due generi che la morale comune riteneva adeguate. «Il desiderio sessuale, nel linguaggio religioso dei tempi andati, era sempre chiamato concupiscentia oppure infirmitas», <sup>29</sup> scrive Jean Delumeau nella sua analisi dell'idea di colpa in Occidente; proprio il desiderio che i corpi di attrici e modelle suscitavano negli uomini era il bersaglio e insieme la ragione dei controlli e dei frequenti interventi dei tribunali romani nei loro confronti per tutelare la morale collettiva. La nudità dei corpi era infatti considerata dalla Chiesa strumento che alimentava il desiderio sessuale che lei stessa definiva infirmitas e quindi non poteva consentire che il

<sup>29</sup> Jean Delumeau, Il peccato e la paura. L'idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo, tr.it., Bologna, il Mulino, 1987, p. 782.

corpo femminile fosse rappresentato nudo nelle raffigurazioni pittoriche – né, tantomeno, se questo era fonte di guadagno per le donne. Non era ammessa la disinvolta presenza della nudità nella quotidianità collettiva, sia che fossero attrici con i loro costumi discinti, o le sinuose figure delle ballerine o, ancora, corpi nudi delle modelle; l'attenzione era costante e la colpevolizzazione dei piaceri della carne diveniva dunque funzionale ad impedire che anche attraverso lo sguardo si potesse incappare nel pericolo di cedere all'impurità. Non mostrare il proprio corpo nudo e non guardare quello altrui erano i moniti che la Chiesa lanciava al popolo, ma soprattutto alle donne, in difesa dell'integrità e dei principi morali.

Di conseguenza, anche nelle indagini dei tribunali una particolare attenzione si dedicava alle posture che mostravano il corpo nelle sue parti pudiche: mostrarsi voleva dire non provare vergogna e, per estensione, mancare di principi morali. Su ciò incideva lo status civile delle donne: spesso erano uscite dalla famiglia, avevano lasciato il paese d'origine, ma non erano sposate. Si innestava sul problema dell'uso del corpo il pregiudizio scaturito dal nubilato, relativo ad un presunto malcostume derivante da questo binomio: come scrive Maura Palazzi, «lo status giuridico delle nubili e delle vedove è, in ogni società, profondamente differente da quello delle mogli».<sup>30</sup> I pregiudizi nei confronti delle giovani donne nubili e, soprattutto, delle professioni che esercitavano nel mondo dello spettacolo o dell'arte contribuirono molto alla costruzione dell'immagine della donna di spettacolo priva di principi morali e deviante in quanto atipica rispetto al canone.

Roma, città d'arte che viveva sull'arte, la cui ricchezza principale affiorava dal sottosuolo sotto forma di tesori e opere dei tempi antichi, era da sempre meta e residenza di artisti provenienti da ogni parte d'Europa; nei secoli del Grand Tour la centralità di Roma si accentuò ulteriormente, in quanto viaggiatori e artisti vi si recavano in cerca del mito di un'Italia antica e vagheggiata, detentrice di una sorta di bellezza primigenia. Ai molti stranieri la città poteva offrire, oltre alle rovine e alle opere d'arte che costellavano ogni angolo della città, soprattutto la personificazione di un'idea di bellezza femminile sognata e ricercata da molti, incarnata dalle donne che avrebbero poi interpretato il mito in tele, statue o racconti: le modelle.

Gli elenchi delle persone che posavano per gli artisti si ritrovano nelle Carte di Polizia dell'Archivio di Stato di Roma e testimoniano quanto fosse diffusa questa attività sia tra le donne sia tra gli uomini: si tratta infatti di una rubrica alfabetica contenente nomi, cognomi e numeri di archiviazione dei modelli e delle modelle che per professione posavano per pittori e scultori. Purtroppo sono carte incomplete, dato che alcune sezioni sono state strappate, tuttavia ci permettono di sapere anche se solo parzialmente come fosse composta questa categoria. Vi sono infatti più donne che uomini, per quanto anche questi ultimi fossero molto richiesti; diverse ragazze poi, risultavano avere lo stesso cognome, il che fa supporre che all'interno dello stesso nucleo familiare più giovani si dedicassero a questa professione. Ma è un altro il dato essenziale che queste carte ci suggeriscono: il fatto stesso che fossero stati schedati i nomi delle donne e degli uomini che si dedicavano alla posa è indice di come venissero valutate la moralità e l'onestà di queste persone: considerate a rischio tanto da essere schedate come sospette, le modelle erano donne dalla professione pericolosa, dalla fragile moralità, facilmente assimilabili alle prostitute comuni.

La composizione di questa categoria atipica di lavoratrici femminili era costituita principalmente da ragazze non originarie di Roma ma provenienti dal distretto che in inverno scendevano dai piccoli paesi della Valle dell'Aniene per posare e mantenere, con i soldi degli ingaggi, la propria famiglia d'origine. Tutte erano definite donne «di partito», dai «cattivi costumi», oltre che modelle; sia i parroci sia il vicinato sembravano utilizzare in modo intercambiabile questi termini, dimostrando che l'identificazione tra il mestiere e le qualità morali era immediata, e che per queste donne il lavoro costituiva un elemento preponderante nella costruzione della loro reputazione e quindi, in una certa misura, anche della loro identità.

All'interno di questa ristretta categoria, tuttavia, vi erano delle ulteriori differenze, relative al circuito frequentato dalle stesse modelle, al loro ceto di provenienza e a quello degli artisti per cui posavano: se vi erano infatti modelle "di ventura", stagionali, che esponevano se stesse sulle scale di Piazza di Spagna in cerca di ingaggio dai pittori stranieri di passaggio, vi erano invece modelle che lavoravano in atelier e accademie, prediligendo un circuito più elevato e, evidentemente, più professionalizzato. Questa trasversalità del mestiere di posa, percepito in alcuni casi come professione e in altri come mestiere accessorio, faceva emergere le sue possibili e contrastanti declinazioni, e rendeva difficile delineare il confine tra l'essere una modella di professione o, al contrario, una donna di strada che ricorreva a questa attività alla stregua di tanti altri espedienti per sopravvivere.

Nel fondo del Tribunale del Vicario sono diverse le querele, le denunce e i processi contro ballerine, attrici e modelle che vi figurano, all'interno degli stessi fascicoli, tanto come querelanti quanto come accusate di malcostume. Nella maggior parte dei casi, incrociando le querele a loro carico con i registri delle sentenze, emerge una spiccata propensione del tribunale ad ammonire le donne piuttosto che gli uomini, in quanto «donne dai cattivi costumi», tralasciando completamente la responsabilità maschile nei «congressi carnali».

Il processo del 1846 contro Luisa Baroni, modella di venticinque anni proveniente da Subiaco accusata di vita disonesta e meretricio, nonché di lenocinio nei confronti di una bambina di dieci anni, sintetizza assai bene l'evoluzione dei percorsi e delle strategie attuate delle donne sole nelle loro relazioni matrimoniali e il peso che in queste aveva la reputazione. Il caso prendeva le mosse proprio da una «sorpresa ad cubandum» dei birri e dalla relativa querela per stupro presentata dalla donna a carico dell'uomo sorpreso in sua compagnia.

Luisa Baroni descriveva così la sua attività di modella: «Faccio la modella nel qual mestiere però adesso poco lavoro, perché la faccio per la sola testa e non più per il nudo come prima facevo, ed invece mi ingegno pure a stirare per vivere».<sup>31</sup>

La ragazza definiva «mestiere» la sua attività, sottolineando come questa fosse la sua prima professione che praticava da diversi anni; ammetteva di aver posato, in passato, come modella di nudo, ma di limitarsi al momento a posare «per la sola testa»: probabilmente, avendo venticinque anni era considerata già troppo vecchia e la richiesta per soggetti di nudo doveva essere calata, tanto che «si ingegnava pure a stirare per vivere».

Il percorso di Luisa Baroni nelle trame della giustizia romana era simile a quello di tante altre giovani che incappavano in querele e precetti dopo essere state denunciate dal vicinato «per vita disonesta»: giunta a Roma da Subiaco, piccolo paese dell'alta Valle dell'Aniene, la ragazza come molte altre giovani si era offerta come modella, slittando poi nel gorgo della prostituzione di strada, alla quale era stata avviata dal marito violento. Quando questi era stato incarcerato per aver ucciso un uomo, Luisa Baroni aveva trovato alloggio presso una donna più anziana, Adelaide Bucciarelli chiamata «La Zoppa», che si era rivelata una lenona di lungo corso, pronta a sfruttare le risorse delle sue giovani compigionanti, tra le quali vi era anche un'altra

<sup>31</sup> Archivio Storico del Vicariato di Roma, *Tribunale del Vicario*, *Processi*, busta 8606, anno 1846.

modella di nome Nanna, mantenuta da un «pittore a guazzo». <sup>32</sup> Abbiamo visto come le reti di relazioni fossero estremamente fragili e mutevoli: anche nel caso di Luisa Baroni si trattava infatti di una co-residenza non parentale, in un nucleo domestico costituito da sole donne, con le quali divideva l'alloggio e le spese. La precarietà faceva sì che ci si «ingegnasse» a fare più lavori contemporaneamente, uno dei quali era la prostituzione verso la quale le ragazze venivano indirizzate dalle stesse donne che affittavano loro le stanze.

Dalle carte dei precedenti precetti apprendiamo che Luisa Baroni era stata carcerata qualche anno prima, dopo la «sorpresa ad cubandum» con un certo Giuseppe Projetti che poi aveva sposato in carcere. Cinque anni più tardi era stata nuovamente precettata «a vivere onestamente e a non trattare<sup>33</sup> persone sospette» a seguito delle querele del vicinato. La sentenza di questo processo purtroppo è mancante, ma si può ragionevolmente supporre che dati i precetti precedenti la querela per stupro mossa dalla modella si fosse dissolta sotto il peso delle accuse e delle testimonianze contrarie.

Se conquistare la stabilità affettiva ed economica era dunque più complicato per le donne che lavoravano nell'ambito del mestiere di posa, spesso era il sodalizio tra artista e modella che si concludeva in un matrimonio costruito all'interno dello stesso circuito sociale e professionale. Lo scultore tedesco Emil Wolff, ad esempio, sposò la sua modella Margherita Guaviglia nel 1835; il pittore inglese Charles Coleman sposò a sua volta Fortunata Segatori nel 1836; le sorelle Olimpia e Vittoria Buti, figlie di un'ostessa che ospitava nella sua locanda molti artisti nordeuropei, divennero le mogli -dopo esserne state le modelle- rispettivamente del pittore Heinrich Lengerich e dello scultore Julius Troschel. Vittoria Caldoni, nata ad Albano Laziale e giunta nei luminosi saloni dell'Accademia di Villa Malta, sede dell'ambasciata di Hannover presso lo Stato Pontificio, divenne la più celebre modella romana dei primi decenni dell'Ottocento: fu a sua volta prima la musa e poi la moglie del pittore russo Grigorij Lapcenko che sposò nonostante la diversa fede religiosa e che seguì in Russia. La relazione che si instaurava tra pittore e modella travalicava dunque il più delle volte il rapporto lavorativo trasformando queste donne in vere e proprie compagne che seguivano i pittori per anni come modelle, muse, amanti e a volte mogli. Tuttavia, se

Nell'italiano dell'epoca il verbo «trattare» significava «frequentare».

<sup>32</sup> La pittura a guazzo, diffusa tra il XVIII e il XIX secolo, è una tecnica basata sulla miscela di tempere e gesso che rende il colore più opaco e consistente rispetto alla normale pittura a tempera o ad olio.

vi erano frequenti casi di matrimoni tra modelle e artisti, altrettanto spesso queste relazioni rimanevano allo stato embrionale e non si concretizzavano in rapporti duraturi: generalmente, le donne che attendevano di essere ingaggiate sulle scalinate di Piazza di Spagna divenivano le amanti dell'uno o l'altro pittore ma di rado, poi, queste relazioni si evolvevano in rapporti formalizzati dal matrimonio.

La presenza di queste modelle occasionali, che erano all'occorrenza prostitute, sarte, stiratrici o lavandaie, è testimoniata dalle carte processuali del Tribunale del Cardinale Vicario e dagli *Elenchi* delle Carte di Polizia in cui figurano proprio a causa della loro cattiva fama. Da queste carte emerge solo una parte del loro percorso nelle trame della giustizia romana, che attraversavano sempre in sordina, accomunate alla moltitudine di donne che difendevano o peroravano promesse di matrimonio, compensi, ripari in processi il cui cardine era sempre la reputazione.

Abstract: This work is based on the trial documents of the Vicar and the Governor Courts (XVIII-XIX centuries). It is focused on the leading role of reputation in the lives of unmarried and atypical working women during the First Roman Republic (1798-1799).

Referring to the recent studies on marriage, the attention is focused on both language and nomenclature used in trial documents to describe women. Moreover, it is underlined the importance of a bad reputation on the Criminal Court's judgement in actions for seduction of unmarried women. Models earned by showing their naked bodies: a particular attention is reserved then to the role of their job as well as their marital status in both construction and judgement of their reputation.

Questo articolo nasce dallo studio delle carte processuali del Tribunale del Vicario e di quello del Governatore per i secoli XVIII-XIX e affronta il tema del ruolo della reputazione nella vita di donne sole, nubili e dai mestieri atipici, sullo sfondo della Prima Repubblica Romana (1798-1799).

Facendo riferimento ai recenti studi sul matrimonio, l'attenzione è concentrata sul linguaggio e sulla terminologia impiegata nei documenti processuali per descrivere le donne e sull'importanza della cattiva fama sul giudizio del tribunale, in particolar modo nei casi di processi per seduzione di donne nubili. Nel caso delle modelle, inoltre, che utilizzavano il corpo nudo come strumento di guadagno, particolare attenzione è stata riservata al ruolo del mestiere oltre che dello status civile nella costruzione e nella valutazione della reputazione.

*Keywords*: linguaggio, reputazione, donne sole, modelle, prostitute; language, reputation, unmarried women, models, prostitutes.

Biodata: Ginevra Diletta Tonini Masella ha conseguito nel 2008 il Dottorato di Ricerca in Storia presso l'Università di Roma "La Sapienza"; si occupa di gender studies, storia sociale e culturale, storia del linguaggio (ginevra.tonini@gmail.com).